



Ministero della Salute

Ufficio di Gabinetto

Ministero della Salute

GAB

0001190-P-02/02/2018

I.3.b/1



266086238

Roma - 2 FEB 2018

Alla Sindaca di Roma Capitale
Virginia Raggi

e p.c.

Al Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Valeria Fedeli

Al Presidente della Giunta Regionale
del Lazio
Nicola Zingaretti

Al Presidente dell'ANCI
Antonio Decaro

Gentilissima,

riscontro la Sua nota del 1° febbraio u.s., con la quale è stata trasmessa la mozione approvata dall'Assemblea del Comune di Roma sulla continuità educativa e didattica per gli alunni non ancora vaccinati - con cui richiede di consentire <<a tutti i bambini, a partire da quelli tra 0 e 6 anni, di giungere alla conclusione dell'anno educativo e scolastico 2017/18 senza interruzioni di sorta nella frequenza e nella totale continuità educativa e didattica>>.

Al proposito, non posso non evidenziare che il decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, stabilisce, all'articolo 3, in modo inequivoco che *“Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la presentazione della documentazione di cui al comma 1 costituisce requisito di accesso”*.

Il Consiglio di Stato, massimo organo consultivo delle pubbliche amministrazioni, ha fornito, su richiesta della Regione Veneto, la corretta interpretazione della predetta disposizione, affermando che *“Nell'anno scolastico 2017/2018 si applicano gli articoli 3 e 5 del decreto-legge, sicché vale già nel corrente anno scolastico il divieto di accesso nel caso di mancata presentazione della documentazione idonea a comprovare l'adempimento dell'obbligo vaccinale”* (cfr. parere reso dalla Commissione Speciale del Consiglio di Stato del 26 settembre 2017 n. 2065).

Il predetto Organo consultivo ha motivato tale conclusione, rilevando che *“il servizio sanitario e il servizio scolastico, da chiunque gestiti, debbono garantire alti e omogenei livelli di copertura vaccinale in tutto il Paese, dal momento che la stessa ragion d'essere di tali servizi è quella di rendere effettivi, all'insegna del buon andamento amministrativo e della leale collaborazione tra i vari livelli di governo, i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione e, tra*

questi, in primo luogo il diritto alla vita e alla salute, quali indefettibili precondizioni per un pieno sviluppo della persona umana, pure in quella particolare formazione sociale che è la scuola”; ed ancora che “la più ampia vaccinazione dei bambini costituisca misura idonea e proporzionata a garantire la salute di altri bambini e che solo la vaccinazione permette di proteggere, grazie al raggiungimento dell’obiettivo dell’ ‘immunità di gregge’, la salute delle fasce più deboli, ossia di coloro che, per particolari ragioni atteso che i bambini costretti a frequentare classi in cui sia bassa l’immunità di gregge potrebbero essere esposti a pericoli per la loro salute”.

Nel proprio parere, il Consiglio di Stato dava, peraltro, conto della circostanza che il Ministero della salute e il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con circolare congiunta del 1° settembre 2017, avevano diramato specifiche indicazioni operative con riferimento all’anno scolastico 2017/2018.

Più in particolare, nel paragrafo II della circolare, rubricato “*Accesso ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie*”, era stato precisato che: “*La presentazione della documentazione di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge (paragrafo I della presente circolare) costituisce requisito di accesso ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie.*

Ciò significa che, già per l’anno scolastico e il calendario annuale 2017/2018, a decorrere dal 12 settembre 2017, non potranno avere accesso ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia i minori i cui genitori/tutori/affidatari non abbiano presentato entro l’11 settembre 2017 la documentazione di cui al paragrafo I. ...

Nel caso in cui i genitori/tutori/affidatari presentino entro l’11 settembre 2017 la dichiarazione sostitutiva, il minore avrà accesso ai servizi educativi per l’infanzia e alla scuola dell’infanzia; tuttavia, nel caso in cui, entro il 10 marzo 2018, i genitori/tutori/affidatari non facciano pervenire idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie (paragrafo I, lettera a), della presente circolare), il minore sarà escluso dall’accesso ai servizi.

.....Va precisato che ove il genitore/tutore/affidatario non abbia presentato la documentazione richiesta entro l’11 settembre 2017 o, nell’ipotesi di previa presentazione della dichiarazione sostitutiva della documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni, entro il 10 marzo 2018, il minore non in regola con gli adempimenti vaccinali ed escluso dall’accesso ai servizi rimarrà iscritto ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia.

Il minore sarà nuovamente ammesso ai servizi, successivamente alla presentazione della documentazione richiesta”.

Peraltro, come ben noto alla S.V., la Corte Costituzionale, con la recente sentenza del 18 gennaio 2018, n. 5, nel dichiarare non fondate le numerose questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla regione Veneto con riferimento a diverse disposizioni del c.d. “decreto vaccini”, ha inequivocabilmente affermato che la scelta effettuata dal Legislatore statale, ovvero quella di escludere dai servizi educativi per l’infanzia e dalle scuole dell’infanzia i bambini, compresi nella fascia di età da 0 a 6 anni, non in regola con gli adempimenti vaccinali, “*non può essere censurata sul piano della ragionevolezza o per avere indebitamente e sproporzionatamente sacrificato la libera autodeterminazione individuale in vista della tutela degli altri beni costituzionali coinvolti*”, confermando, pertanto, la piena legittimità costituzionale del bilanciamento, tra il diritto alla salute e il diritto alla continuità didattica, operato dal Legislatore statale che, nell’esercizio delle prerogative conferitegli dalla Costituzione, sulla base di esigenze di carattere epidemiologico, riconosciute dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha ritenuto prevalente il diritto del minore non vaccinabile a frequentare, in condizioni di sicurezza, la scuola dell’infanzia o il servizio educativo per l’infanzia.


Da ultimo, evidenzio alla S.V. che, contrariamente a quanto sembra emergere dalla Sua nota, i minori, i cui genitori dimostrino con documentazione proveniente dalla azienda sanitaria locale, entro il 10 marzo p.v., di avere presentato alla medesima azienda la richiesta di effettuazione delle vaccinazioni e che la somministrazione di queste ultime sia stata fissata dalla predetta azienda

sanitaria successivamente a tale ultima data, ben potranno continuare a frequentare i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia sino alla fine dell'anno scolastico o del calendario annuale in corso; pertanto, sarà precluso l'accesso ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia ai soli minori, i cui genitori/tutori/affidatari non siano in regola neppure con tale adempimento.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, non posso non evidenziare che il percorso interpretativo proposto dalla S.V. si pone in palese violazione della legislazione vigente e con le rilevanti finalità di prevenzione e tutela del diritto costituzionale alla tutela della salute allo stesso sottese.

Distinti saluti

Beatrice Lorenzin

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Beatrice Lorenzin', written in a cursive style.